

CHIARIMENTO DEL 26 LUGLIO 2013

OGGETTO: Appalto servizio di raccolta, trasporto e distruzione finale dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo provenienti dall'Ospedale di Cefalù.

Quesito 1: "Dopo aver visionato l'ulteriore chiarimento del 22/07/2013 pubblicato sul sito www.hsrigiglio.it riguardante la possibilità di fornire per lo svolgimento del servizio contenitori interamente in polipropilene alveolare lt. 50 con fondo a tenuta dei liquidi in luogo a quelli di cartone previsti nel regolamento, ovvero in cartone da lt. 50 con fondo a tenuta dei liquidi con fondo in polipropilene, si chiede cortesemente di specificare per quale tipo di contenitore si deve presentare la documentazione tecnica di cui pag 9 punto 11.c) del regolamento ai fini di ammissione di gara, ovvero se è ancora prevista l'esclusione nel caso in cui l'azienda concorrente non presenti documentazione di cui allegato "A", inoltre si chiede quali criteri di valutazione verranno usati al fine di stabilire se una proposta di fornitura contenitori differente di cui all'allegato "A" verrà considerata migliorativa o meno, teniamo a precisare che a nostro parere non consideriamo la proposta dei contenitori in polipropilene, in termini economici migliorativa, poiché il loro costo mediamente è pari al doppio di quelli in cartone, considerato anche che i contenitori in cartone sono comunque a norma ADR chiediamo la possibilità di formulare l'offerta per la fornitura di contenitori da lt. 50 interamente in cartone a norma ADR."

Risposta 1:

- La documentazione tecnica di cui a pag. 9 punto 11.c) del Regolamento di gara deve riferirsi a tutti i contenitori che vengono offerti da ciascuna ditta in sede di gara;
- Non è chiaro a quale documentazione di cui all'allegato "A" Vi riferiate, comunque tutta la documentazione richiesta, " a pena di esclusione", sia nel regolamento che nel capitolato deve essere prodotta in gara;
- La proposta migliorativa riguarda miglioramenti tecnici a condizioni economiche entro le basi d'asta ed al prezzo complessivo più basso. I miglioramenti tecnici saranno valutati dalla Commissione aggiudicatrice.
- Come riportato nel capitolato all'art. 2 punto 1 " i contenitori dovranno avere adeguate caratteristiche di resistenza ed essere dotati di idoneo sistema per evitare dispersioni accidentali del contenuto e di eventuali liquidi", pertanto è evidente che l'interesse della Fondazione nella descrizione dei contenitori, in particolare per quelli da 50 Lt in cartone con fondo in polipropilene alveolare a tenuta dei liquidi per CER 180103, 180109 e 080318, è quello di escludere la possibilità di accidentali spandimenti di liquidi o rifiuti, conseguentemente non potrà essere accettata l'offerta di contenitori soltanto di cartone.

Quesito 2: per quanto concerne i contenitori da lt. 21 di idoneo materiale plastico per CER 180103, 180109, 080318 si chiede se è possibile partecipare con contenitore da lt. 20 circa, invece di lt. 21, pur mantenendo le stesse caratteristiche tecniche indicate nel capitolato speciale di gara.

Risposta 2: si ritiene di poter accettare il contenitore da lt. 20 in quanto può ragionevolmente considerarsi equivalente a quello da lt. 21.



Quesito 3: chiarimenti in merito al punto 11.b.40 del regolamento di gara, in quanto il comma 5 dell'articolo 182 (Smaltimento Rifiuti) del D. Lgs n. 152 del 03/04/2006, aggiornato al terzo correttivo col D. Lgs. N. 128 del 29/06/2010, non prevede alcun limite riguardo la possibilità di accettare, quindi ricevere in conferimento, rifiuti speciali provenienti da regioni diverse, bensì rifiuti urbani.

Risposta 3: a dimostrazione del punto 11 b.40 del Regolamento di gara, si produrrà, tra gli atti di gara, la dichiarazione che non vi è alcun limite riguardo la possibilità di accettare in conferimento rifiuti speciali provenienti da regioni diverse. La Commissione aggiudicatrice si atterrà alla normativa vigente.

Quesito 4: In caso di ATI verticale in cui l'azienda A si occupa esclusivamente del trasporto e smaltimento dei rifiuti e l'azienda B si occupa della fornitura dei vari contenitori è necessario comunque che l'azienda B dimostri i requisiti di cui ai punti 11.b.39 e 11.b.40 del regolamento di gara?

Risposta 4: Riferendosi i punti 11.b 39) e 11.b 40) ai documenti per la dimostrazione dei requisiti per la esecuzione del servizio, devono essere presentati, in caso di ATI verticale, dalla ditta mandataria/capogruppo che assume la responsabilità dello smaltimento dei rifiuti, costituente l'oggetto della gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Renato Saverino

